

Le attribuzioni e gli impieghi del fondo in trust oggetto del tributo donativo

di Paolo Scarioni (*) e Pierpaolo Angelucci (**)

Determinate attribuzioni e impieghi del trust fund a favore dei beneficiari “finali” potrebbero comportare l’insorgenza di talune criticità interpretative ai fini dell’**imposta di successione e donazione**. In particolare, possono emergere dubbi interpretativi con riguardo alle **attribuzioni di titoli di Stato** e agli **impieghi del fondo in trust** qualificabili come “spese non soggette a collazione” o “liberalità d’uso”, oppure, ancora, con riferimento alle attribuzioni rivenienti dal **reddito** del trust.

Nel presente lavoro si affronterà il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di successione e donazione, di talune attribuzioni e impieghi del fondo in trust, posti in essere dal trustee durante la vita del trust o alla sua cessazione, a favore dei beneficiari “finali” (1). A nostro avviso, ci potrebbero infatti essere dei problemi interpretativi per quanto riguarda le attribuzioni di titoli di Stato o gli impieghi del fondo in trust qualificabili come “spese non soggette a collazione” o “liberalità d’uso”, oppure, ancora, in relazione alle attribuzioni rivenienti dal reddito del trust.

Più precisamente, saranno oggetto di analisi:

- a) le attribuzioni ai beneficiari finali di titoli del debito pubblico, che se trasmessi *mortis causa* agli eredi sono esclusi dall’imposta di successione;
- b) taluni impieghi del fondo in trust che potrebbero essere esclusi da imposizione, e talaltri che, invece, potrebbero assumere rilevanza fiscale a seconda della natura civilistica della spesa (in questo caso, gli impieghi del fondo in trust potrebbero avvenire anche a favore dei beneficiari del reddito);
- c) le assegnazioni rivenienti dai proventi conseguiti dal trust, ossia non imputabili agli apporti del disponente (anche in questa ipotesi

le assegnazioni potrebbero avvenire anche a vantaggio dei beneficiari del reddito).

Si noti che, in linea di principio, ai trasferimenti derivanti da trust, che comportino arricchimenti gratuiti dei beneficiari aventi il carattere della definitività, dovrebbero applicarsi le medesime disposizioni - *i.e.* quelle del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, d’ora in avanti anche TUSD - applicabili ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione (o, più in generale, a titolo gratuito); in particolare, le attribuzioni patrimoniali disposte dal trustee, così come gli impieghi del trust fund a favore dei beneficiari, dovrebbero essere assoggettate all’imposta di (successione e) donazione sulla base delle stesse regole che sarebbero applicabili ove la donazione (diretta o indiretta) sia posta in essere personalmente dal disponente.

Si deve peraltro precisare, al riguardo, che le assegnazioni gratuite attuate tramite l’istituto del trust si caratterizzano per due aspetti, che possono determinare, in realtà, importanti differenze impositive rispetto alle donazioni dirette e indirette:

- a) il primo attiene al fatto che, sotto il profilo procedurale, a mente del comma 1, terzo periodo, del nuovo art. 4-*bis* del TUSD, introdotto dalla riforma del 2024 (2), “Ai fini dell’autoli-

(*) *Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(**) *Dottore commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(1) Con il termine beneficiari “finali” intendiamo i beneficiari del trust ai quali spetta l’attribuzione del trust fund che residua

al termine del trust; si tenga a mente che il trust fund residuale, spettante ai beneficiari finali secondo le disposizioni dell’atto istitutivo, potrebbe essere composto anche da redditi prodotti dal trust (opaco) e accantonati a capitale.

(2) Attuata con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

quidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento (a suo favore dei beni e diritti, N.d.R.) ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento" (3), e secondo la prevalente dottrina, con cui concordiamo, si tratterebbe di un obbligo dichiarativo che prescinde dalla forma o dal mezzo attraverso il quale si è realizzato l'arricchimento gratuito (4);

b) il secondo si correla alla natura di donazione "a formazione progressiva" del trasferimento attuato tramite il trust, che può far sorgere qualche criticità interpretativa in più rispetto alla "normale" donazione (diretta o indiretta), che avviene, invece, istantaneamente. La trattazione che segue si limiterà ad affrontare alcune questioni di natura sostanziale che potrebbero sorgere in occasione delle attribuzioni o degli impieghi del fondo in trust a favore dei beneficiari finali (o eventualmente dei beneficiari del reddito) (5).

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Attribuzioni di titoli del debito pubblico ai beneficiari finali da parte del trustee

Qualora i titoli del debito pubblico siano oggetto di attribuzione ai beneficiari finali da parte del trustee, gli stessi dovranno essere assoggettati all'**imposta proporzionale di (successione e) donazione** applicando le **regole** di determinazione della base imponibile **vigenti** alla data della predetta **attribuzione**. Ciò a prescindere dall'origine del trust, ossia indipendentemente dal fatto che esso sia stato istituito inter vivos o mortis causa, nonché dalla circostanza che tali beni siano stati apportati dal disponente o acquistati dal trustee nel corso della vita del trust.

Attribuzione ai beneficiari finali di titoli del debito pubblico

Al riguardo, il dubbio interpretativo che si pone è se siano applicabili le esclusioni previste dall'art. 12 (titolato "Beni non compresi nell'attivo ereditario") del TUSD e richiamate, ai fini dell'applicazione dell'imposta alle donazioni, dall'art. 59 (rubricato "Applicazione dell'imposta in misura fissa") dello stesso Testo

Unico; si ricorda che il citato art. 12 esclude da imposta, tra gli altri, i seguenti beni:

- "h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo";
- "i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico eu-

(3) Tale termine è di trenta giorni, elevato a "sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona".

(4) Cfr. T. Tassani, *Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 - Modifiche in materia di trust*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 99-2024/T del 1° ottobre 2024; in senso conforme, L. Sabbi, "Commento alla riforma fiscale dal punto di vista delle donazioni indirette o donazioni informali", in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5/2025, pag. 791. In pratica, se l'attribuzione del trustee risultasse anche da un atto non soggetto a registrazione o da un comportamento materiale, il beneficiario del trust dovrebbe in ogni caso denunciare il trasferimento ricevuto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguente pagamento del tributo.

(5) Come pocanzi accennato nel testo, i beneficiari finali potrebbero risultare assegnatari di beni e diritti anche durante la vita del trust, qualora ciò sia previsto dall'atto istitutivo a seguito, ad esempio, del verificarsi di una o più condizioni, oppure qualora sia stato attribuito al trustee il "potere di anticipazione". In dottrina è stato osservato, al riguardo, che "Il fondamento giustificativo di tale potere, risiede nell'esigenza di conferire elasticità al trust, permettendo una migliore realizzazione

delle finalità fiduciarie perseguite dal disponente con l'istituzione del trust, specie in tutte quelle ipotesi in cui i beneficiari siano portatori di esigenze diverse e, magari, contrapposte. Si pensi, ad esempio, a un trust mediante il quale il disponente destini un determinato capitale, prevedendo che il medesimo, durante la vigenza del trust, debba essere impiegato per la produzione di rendite da destinare a uno o più figli del disponente stesso (i cosiddetti 'beneficiari attuali' o 'beneficiari del reddito') e che, al cessare del trust, esso debba essere ripartito, nella consistenza in cui si troverà in tale momento, a favore di altri soggetti (i 'beneficiari finali'); nell'ipotesi, dunque, in cui il trust sia destinato a durare per un consistente periodo di tempo, vi potrebbe essere l'esigenza di evitare che il capitale rimanga vincolato a lungo termine (si pensi, in particolare, all'ipotesi in cui i beneficiari finali si trovino già in età avanzata; oppure, al caso in cui il capitale vincolato in trust sia evidentemente esuberante rispetto a quanto necessario per l'attribuzione delle rendite ai beneficiari del reddito), con conseguente opportunità che parte di detto capitale sia, appunto, anticipato ai beneficiari finali, i quali comunque (seppur soltanto alla cessazione della vigenza del trust) ne sarebbero destinatari" (cfr. A. Busani, *Il trust*, Padova, 2025, pagg. 441-442).